

TORNATA DEL 4 MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRÉSIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Nomina della Giunta per il bilancio 1860 — votazione ed approvazione del disegno di legge per la leva ordinaria del 1859 — Discussione del disegno di legge per l'erezione di Consolati a Bukarest ed a Belgrado — Considerazioni favorevoli dei deputati Garibaldi e Robecchi — Approvazione dei due articoli, e dell'intero progetto — Discussione del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di lavoratori — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni, e modificazione proposta dal ministro per l'interno all'articolo 2 — Osservazioni dei deputati Ricci relatore, Casaretto, e Ansaldo — Approvazione di quell'articolo emendato, e degli articoli 3, 4, 5 e 6 — Spiegazioni dei deputati Ricci relatore, e Castagnola sull'articolo 7, e obiezioni del deputato Ansaldo — Approvazione dell'articolo — Emendamento del ministro per le finanze all'articolo 8, approvato — Modificazioni del relatore, oppuguate dal deputato Castagnola, approvate — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Obiezioni del deputato Ansaldo, e risposte del relatore — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge — Relazioni sui disegni di legge: leva ordinaria di marinai, e resoconto amministrativo per l'anno 1855.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6642. Brigatti Luigi di Suno, mandamento di Momo, provincia di Novara, chiede di essere indennizzato, almeno in parte, dei gravi danni da lui sofferti nella ritirata delle truppe, in seguito alla battaglia di Novara, siccome risulta da giudiziale perizia che trovasi annessa alla petizione.

6643. Il Consiglio comunale di Prelà, provincia d'Oneglia, rappresentati gli inconvenienti che derivano dall'essersi trasferita nella comunità di Dolcedo la sede della giudicatura mandamentale ed i pregiudizi che ne risente il comune di Prelà, fa istanza perchè vi si ponga riparo ripristinando in quel comune la sede del mandamento.

6644. I facchini del porto franco di Genova, cercando di dimostrare che i piloti da grano non possono essere ad essi equiparati nel diritto alla giubilazione, chiedono che il progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate venga modificato in conformità delle loro osservazioni.

NOMINA DELLA GIUNTA DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. Darò cognizione alla Camera del risultato della votazione del ballottaggio per la nomina

degli ultimi sette membri della Commissione del bilancio 1860.

Schede 119.

Ebbero voti: Falqui-Pes 93, Ricci 78, Castagnola 75, Menabrea 69, Monticelli 69, Guglianetti 62, Cotta-Ramusino 58, Michelini 53, Cavour G. 51, Mellana 51, Montagnini 46, Della Motta 44, Chiavarina 39, Boggio 37.

Dimodochè i sette primi che ottennero maggior numero di voti rimangono eletti a componenti la Commissione del bilancio, la quale rimane così composta:

Brunet, Cavallini G., Marco, Depretis, Giovanola, Mazza, Quaglia, Sappa, Ara, Demaria, Casaretto, Robecchi, Capriolo, Revel Ottavio, Valerio, Arnulfo, Astengo, Brignone, Daziani, Bottero, Del Carretto, Falqui-Pes, Ricci, Castagnola, Menabrea, Monticelli, Guglianetti, Cotta-Ramusino.

Pregherei pertanto la Commissione a volersi radunare domattina a mezzogiorno per potersi costituire ed intraprendere quindi i lavori per l'esame del bilancio.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA DELL'ANNO 1859.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla leva ordinaria dell'anno 1859; ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 662.)

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1859 pei giovani nati nel 1838,

assegnando alla prima categoria del contingente nove mila uomini. »

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione dell'articolo unico.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo, che è approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 103

Maggioranza 52

Voti favorevoli 102

Voti contrari 1

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'EREZIONE DI CONSOLATI A BUKAREST E A BELGRADO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'erezione di un Consolato generale a Bukarest ed un altro a Belgrado. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 477.)

La discussione generale è aperta.

GARIBALDI. Signori, in presenza della favorevole accoglienza fatta dagli uffici della Camera a questo progetto di legge, io certo non sorgerò a farvi opposizione. Se io fossi avverso a tale proposta, mi sarei limitato a votare in silenzio giusta la mia convinzione; dichiaro dunque che darò il mio suffragio allo stabilimento di questi due Consolati, a Bukarest l'uno, a Belgrado l'altro, non solo per dare una cordiale stretta di mano a quelle brave e valorose popolazioni colle quali abbiamo comuni eredità di affetti e di memorie, ma eziandio perchè ho la convinzione che ciò facendo noi provvediamo, come è debito nostro, alle sostanze ed alle persone dei nostri connazionali che dimorano in estere regioni. (E noti il signor ministro, noti la Camera che io non credo di poter essere tacciato d'esagerazione se dico che questi nostri concittadini sono ben 300 mila.) Voterò in favore di questo progetto di legge non solo perchè provvediamo ad una ben necessaria guarentigia del nostro commercio, ma perchè dobbiamo e possiamo fondatamente confidarci che questo sarà per prendere ben più larghe e ben più estese proporzioni; ma lo dichiaro francamente, io non mi limito a queste sole considerazioni, ma reputo che questa misura non solo è dettata da ragioni di politica convenienza, ma costituisce una conseguenza logica e legittima, un corollario necessario ed indispensabile di quella partecipazione tanto gloriosa che la nazione prendeva alla grande lotta, non ha guari compiuta, affine di fare trionfare la civiltà, l'umanità e la giustizia, e che ci fruttava il diritto di sedere nei Consigli d'Europa, e di propugnare, assieme ai nostri,

quei diritti che sono violati o conculcati dalla forza e dalla tirannide.

Giacchè ho la parola, me ne aproffitto per ricordare una promessa che l'onorevole presidente del Consiglio si compiaceva di farmi prima d'ora.

Nella seduta del 16 giugno 1858, nell'occasione in cui si discuteva il bilancio degli esteri, io ho pregato l'onorevole ministro di volere istituire gli opportuni studi onde provvedere al bisogno generalmente sentito di un aumento dei nostri Consolati all'estero, e specialmente nelle lontane regioni dell'America, affine di proteggere sia il commercio, sia le persone, sia le sostanze dei nostri connazionali. Allora, senza entrare in particolari, io accennava che moltissime sono le località ove stanziano a centinaia i nostri connazionali, ove si esercita un commercio in discrete proporzioni, ed ove non esiste alcun console. Io avvertiva pure allora che lo stabilimento di questi Consolati, mentre sarebbe assai vantaggioso al commercio ed agli individui, arrecherebbe un non lieve vantaggio all'erario nazionale per quei diritti di successione che, provenienti da moltissime eredità dei nostri connazionali, vanno assolutamente perduti per difetto di rappresentanza, di agenti governativi. Io terminava coll'osservare come con questo provvedimento si raggiungesse il doppio fine di fare sentire gli effetti della protezione che il Governo è in debito di prestare a tutti i sudditi, nel mentre nulla si lasciava d'intentato perchè l'erario nazionale non fosse defraudato dei diritti che sono imposti dalle nostre leggi.

L'onorevole ministro mi rispondeva che, se si trattava di stabilire consoli stipendiati, dei Consolati di carriera in America o nell'Australia, si sarebbe imposto un peso enorme allo Stato; che questi impiegati, i quali debbono rappresentare degnamente il Governo del Re, non avrebbero potuto vivere senza un assegnamento minore dalle 20,000 alle 30,000 lire. Quanto ai Consolati locali, assicurava che il Governo del Re era preoccupato della utilità di moltiplicare questi Consolati.

Terminava col dire che s'incontravano non poche difficoltà a trovare persone le quali riunissero le condizioni necessarie per fare un buon console, che presentassero guarentigie di responsabilità al Governo ed ai connazionali, i quali sarebbero per avventura chiamati a confidare i loro propri interessi.

È a mia cognizione che l'onorevole presidente del Consiglio non ha dimenticato del tutto la sua promessa. Egli ha fatto qualche cosa; ha provveduto di personale i Consolati di Valparaiso, di Bordeaux, che erano vacanti; ha istituito quattro nuovi Consolati: il primo a Hongkong, il secondo a Sierra Leona, il terzo a Elmina (Guinea), il quarto a Colonia. Ma ha fatto molto poco e molto meno del molto che era necessario, del molto che si aspettava.

In un argomento di tanta importanza, di tanta vitalità per il nostro commercio; quando si tratta di estendere ad un numero tanto considerevole di nostri connazionali quella tutela, quella guarentigia cui ogni cittadino ha diritto; quando nel tempo stesso si provvede

che le nostre finanze non vengano (come con danno evidente è avvenuto fin qui) defraudate di quei proventi, di quei diritti che sono imposti dalle patrie leggi, io credo uno stretto dovere di non lasciarsi tanto preoccupare dal timore di iscrivere qualche somma nel nostro bilancio, giacchè conviene riflettere che si tratta di spesa produttiva, che assai facilmente può essere superata dall'introito; soprattutto conviene pensare alla ragione suprema che si compie ad un vero debito verso i nostri concittadini.

Le difficoltà che s'incontrano poi per fare una buona scelta di consoli locali non possono essere nè tali nè tante da non poterle superare.

Io darò termine a queste mie parole colla ferma convinzione che l'onorevole presidente del Consiglio non vorrà adontarsi se gli ripeto con tutta franchezza che il commercio, che i nostri emigranti connazionali si ripromettono molto di più di quel poco che ha fatto, e se io lo prego a volere anche in questa bisogna fare uso di quella potente energia che egli sa con tanta maestria adoperare e che fa diventare fatto compiuto ciò che egli vuole veramente, ciò che vuole energicamente.

ROBECCHI. Io ho domandata la parola soltanto per esprimere la mia simpatia al caro argomento che forma il soggetto della presente legge. Dirò quindi brevissime parole.

Signori, compiono oramai diciotto secoli che l'Italia nostra stabiliva sull'estremo lembo dell'Europa una grande colonia cui affidava l'incarico di proteggere dai barbari gli estremi confini dell'impero e che voleva fosse l'antiguardo vivente del mondo civile.

Su quelle membra disgregate del gran corpo dell'impero romano passarono tutti i popoli che vennero a visitare la nostra povera patria e l'Europa; passarono i Goti, gli Unni, i Bulgari, gli Slavi, i Lombardi, gli Avari, i Tartari, gli Ottomani, i Polacchi, gli Ungari e i Russi... e gli Italiani dell'Istro seppero mantenere il giuramento di Traiano di non mai abbandonare la Dacia ai barbari; e la Dacia è tuttora romana.

Chi può ridire le vicende dolorose di questa nazione sacrificata?

Dopo dodici secoli d'invasioni, di saccheggi, di rapine, di devastazioni, di rovine e di avvicendate fughe nei monti, e ritorno nei luoghi nativi inselvaticiti, disertati, fa meraviglia trovare nel secolo XIV ancora questi nostri Italiani raccolti intorno alle rive del Danubio, reggentisi, con lingua, con leggi, con armi proprie, e destreggianti, come è proprio dei deboli per difendersi contro i prepotenti vicini.

Ma sullo scorcio del secolo XIV dovettero quei nostri lontani fratelli offrire il loro vassallaggio alla potenza ottomana per potere resistere alle incursioni, agli insulti continui dei Polacchi e degli Ungari. Dapprima non si concedette altro ai sultani che la supremazia sui voivodi e un tributo di diecimila piastre; nessuna intromissione nell'interna amministrazione del paese e nell'elezione dei principi, ai quali era conservata libertà pienissima di stringere le amicizie e di dichiarare la guerra. Era,

come vedete, la radice di quel diritto pubblico che, se Dio voglia, d'ora innanzi reggerà quei due principati.

Ma i fatti, o signori, non tarderanno a venire a smentire quella bugiarda benignità di condizioni. Io non vi richiederò a memoria le vicissitudini per le quali quel popolo dovette passare, chè voi potreste insegnarle a me; per concepire i dolori dai quali quel popolo è stato provato, vi basti pensare che furono quattro secoli e mezzo passati tra il dominio del turco e il protettorato del russo. Ed ora, al vedere questo popolo spogliato, oppresso, tormentato, dilaniato; al vederlo, dico, proseguire con tanta fede, con tanta costanza il grande scopo della sua nazionalità; al vederlo rivendicare a gloria il nome romano che per tanti secoli i barbari non gli hanno dato che per disprezzo; al vederlo, non appena l'Europa l'ha posto in grado di esercitare alcuno dei suoi diritti, fare prova di tanto senno, di tanto amore, di tanta concordia; chi è che non stupisce questa rinascita meravigliosa gioventù della stirpe latina? Chi è che non legga chiaro il senso delle iniziali che la Rumenia scriveva sulla sua bandiera: V. R. R. (*Virtus — Romana — Rediviva.*)

È uno spettacolo consolante, o signori, per tutta Europa, ma consolante soprattutto per l'Italia nostra. L'Italia che pure era assuefatta a vivere delle sue memorie, aveva dimenticata, colpa i dolori onde essa stessa era affranta, questa lontana figlia dei suoi giorni gloriosi.

Ora dopo tanti secoli la rivede percossa, abbeverata di fiele, crocifissa come il Cristo, e risorta come il Cristo. (*Movimenti*)

Che provvidenza, o signori, che augurio! Coi che è la negazione vivente della nazionalità, la perpetua nemica della nostra indipendenza, l'ha combattuta sul Danubio, come la combatte sul Po. La nazionale indipendenza la ha trionfato; bisognerà bene che trionfi anche qui!

Signori! diamo il voto a questa legge, e possano i nostri rappresentanti portare ai Rumeni la congratulazione, il saluto e l'abbraccio che per mezzo nostro loro manda l'Italia intera. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. La pianta del personale consolare di prima categoria stabilito dalla legge 15 agosto 1858 nella tabella *A* viene aumentata di un console generale di prima classe, e di due vice-consoli, uno di prima classe ed uno di seconda classe. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Ai posti consolari indicati in detta legge dalla tabella *B* è aggiunto un Consolato a Bukarest coll'assegnamento locale:

al console di L. 12,000
al vice-console di » 4,000

ed un Consolato a Belgrado coll'assegnamento locale:

al console di L. 10,000

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione della legge per squittinio segreto.

Risultamento della votazione:	
Presenti e votanti	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	97
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRIVILEGIATE DEI LAVORATORI.

PRESIDENTE. È ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate dei lavoratori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 76.)

Apro la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Sono abolite tutte le corporazioni, unioni, compagnie od altre qualsiasi associazioni privilegiate d'operai, artefici o lavoratori esistenti nel porto, sui ponti e calate, e nel porto franco e dogana di Genova od in altri porti dello Stato.

« Tuttavolta, per le corporazioni ed associazioni esistenti nell'isola di Sardegna, l'abolizione non avrà effetto se non dal giorno che verrà fissato per decreto reale, entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

Il Ministero aderisce all'aggiunta introdotta in quest'articolo dalla Commissione?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Aderisco.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. I Consigli comunali per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, e le Camere di commercio per quanto concerne il lavoro nei porti franchi e dogane, potranno, nel caso di riconosciuta necessità, stabilire regolamenti contenenti unicamente disposizioni d'ordine, sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni d'età e moralità.

« Tali regolamenti non potranno mai prescrivere limitazione nel numero degli esercenti, nè divieto ai privati, o commercianti, o capitani, di valersi dell'opera dei loro equipaggi, o di altre persone di loro confidenza nell'esercizio di qualsivoglia lavoro.

« Ravvisandosi necessaria anche una tariffa di mercedi, questa non potrà considerarsi che come un *maximum* delle pretese, liberi sempre restando tutti gli accordi di mercede fra chi richiede e chi presta il lavoro.

« Questi regolamenti dovranno essere approvati con decreto reale ed inseriti nella raccolta delle leggi. »

PRESIDENTE. Il ministro aderisce alla redazione della Commissione?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Trovo naturale che l'iniziativa dei regolamenti relativi agli operai che lavorano nei porti, ponti o calate, sia considerata come attribuzione dei Consigli comunali, e conceduta ad essi come lo è per le altre corporazioni, per gli altri mestieri, e che questi regolamenti vengano approvati per decreto reale da promuoversi dal ministro dell'interno, ben inteso, per ciò che concerne i porti, presi gli opportuni concerti col ministro della guerra, il quale deve esercitare una sorveglianza sui porti per tutto ciò che si riferisce allo sbarco e all'imbarco ed al movimento delle navi nei porti militari. Per ciò pure che si riferisce al porto franco ed alle dogane è necessario che il Governo, che l'amministrazione esercitino una sorveglianza più attiva, più efficace che non per il servizio dei porti, e perciò le persone addette a queste operazioni devono essere sotto la vigilanza degli amministratori delle dogane e del porto franco. A Genova la polizia del porto franco è esercitata dalla Camera di commercio; tuttavia, per ciò che concerne le compagnie dei *caravana*, è l'amministrazione delle dogane quella che esercita la sorveglianza sopra di esse, e quando un *caravana* cade in sospetto di violare la legge doganale, gli può essere vietata l'entrata nel porto franco.

Ora, se questo è necessario quanto ai porti franchi, è di assoluta necessità nell'interno della dogana, dove vi sono certe operazioni che devono essere fatte dai *camalli*, per modo che questi sono nominati dall'amministrazione stessa, ed il municipio non vi ha niente che fare.

La dogana non è uno stabilimento pubblico nel quale si debba animare la concorrenza pel servizio degli avventori, per le operazioni che vi si compiono; è bensì uno stabilimento pubblico, perchè è esercitato nell'interesse del pubblico, ma ha il carattere di uno stabilimento privato come il magazzino dei tabacchi o dei sali, ai quali sono addetti speciali facchini. Per questi la concorrenza come l'illimitazione del numero non possono applicarsi.

Io non avrei però difficoltà ad accettare la modificazione proposta dalla Commissione, per quanto riflette il lavoro dei porti, ponti e calate, e ad ammettere che per questi i regolamenti siano presentati dal municipio, come lo sono in tutte le altre circostanze; ma per ciò che riflette i porti franchi, io vorrei che fosse stabilito che il regolamento deve essere approvato dal ministro delle finanze, e la sorveglianza esercitata dall'amministrazione delle dogane, e che non vi fosse la disposizione portante limitazione di numero introdotta opportunamente dalla Commissione per gli altri mestieri; giacchè in un porto franco è inevitabile che il numero venga limitato. Quanto poi ai *camalli*, i quali sono stipendiati dall'amministrazione delle dogane per fare il servizio interno delle dogane, io credo che bisogna lasciare

piena facoltà all'amministrazione di scegliere quelli che giudica meglio atti a questo servizio, senza che per essi sia necessario un regolamento, nè approvato con decreto reale, nè ancora meno proposto dai municipi.

Quindi io approvo la parte di questa legge relativa alle corporazioni che lavorano nei porti, ponti e calate, ed in ciò manterrei il sistema della Commissione: per ciò che riflette i porti franchi, manterrei la limitazione del numero, e lascierei un'ingerenza diretta all'amministrazione delle dogane; e ciò che riflette il servizio interno delle dogane lo farei scomparire dalla legge, permettendo che quell'amministrazione, come quella del sale e quella dei tabacchi, si valga di quegli agenti che reputi più convenienti, pagandoli od a un tanto per lavoro, o ad anno come si pratica in alcuni luoghi.

RICCI, relatore. Darò qualche spiegazione per cui credo che facilmente saremo d'accordo. La Commissione ammette, io penso, pienamente le osservazioni teoriche fatte dal signor ministro, ma crede in coerenza alle medesime sia provveduto nella legge stessa.

Quanto al porto franco di Genova il servizio è riservato unicamente ai *caravana*; anzi, come vedrà il ministro, quelli che sono chiamati facchini delle dogane verranno immedesimati col corpo dei *caravana*; quindi non v'ha bisogno di nessuna speciale disposizione, perchè il numero è limitato, ed è riservato il servizio delle dogane come del porto franco a questa corporazione che gode meritamente stima di probità e regolarità di servizio.

Quindi egualmente vedrà il signor ministro essere rimasto intatto quel numero di facchini che è destinato pel servizio del bollo, siccome può rilevarsi dall'articolo 6; ed è perciò che tutta la legge perfettamente provvede alle osservazioni fatte dal signor ministro. Egli è evidente che per i porti franchi non è nè conveniente, nè necessario ammettere il servizio di un numero illimitato d'operai. Quello di Genova fu sempre affidato ad una compagnia speciale, che era dipendente dalla sorveglianza della Camera di commercio giusta antiche norme, ed ora lo è, a termini d'un regolamento del 1847, nel quale stanno molte e minute discipline, tanto per tutto quanto concerne la polizia del porto franco, quanto per i facchini.

Senza che io legga tutti gli articoli, non ho che ad accennare l'ultimo, il quale dice:

« Tutte le disposizioni che riguardano le attribuzioni della Camera di commercio in ordine alla disciplina dei facchini ed alla polizia del porto franco, sono oggetto di speciale provvedimento della medesima. »

Ed è perciò che già da molti anni la Camera di commercio ha creato nel suo seno una Commissione la quale provvede con tutta la soddisfazione, sia del Governo che del commercio, a quanto riguarda tutte le parti di questo servizio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Pare un po' strano allora che la Commissione abbia voluto introdurre le parole *porti franchi* nell'articolo 2, coll'intendimento d'applicare a

questi porti franchi il sistema generale, per poi in un articolo successivo derogare al principio generale nel solo caso pratico che si possa rinvenire attualmente nel nostro Stato, dove non vi è che un solo porto franco, che è quello di Genova.

Vi pare egli logico, signori, di dichiarare in un articolo che pei porti franchi vi potrà essere un numero illimitato di facchini, e poi scrivere in un articolo successivo che nel solo porto franco che esiste questa disposizione generale non sarà applicata? Poichè si viene a distruggere l'effetto della massima, perchè introdurla? Non essendovi nello Stato che il solo porto franco di Genova, non veggio l'opportunità d'introdurre la massima.

I porti franchi erano buone istituzioni quando esistevano sistemi proibitivi e dazi elevatissimi, e giovavano ad attenuare i cattivi effetti dei sistemi economici difettosi, ma non converrebbe estenderli nell'attuale ordine di cose, nè crederei che si pensi più a stabilirne alcuno. Tuttavia, quando si stabilissero altri porti franchi, ritengo che sarebbe necessario limitarvi il numero dei facchini, come è necessario limitarlo in tutti i posti dove vi sono depositi reali di mercanzie; perciò ritengo che sarebbe bene il togliere le parole: « e le Camere di commercio per quanto concerne il lavoro nei porti franchi e dogane, » dall'articolo secondo.

L'azione della Camera di commercio sul porto franco di Genova è mantenuta dall'articolo ottavo: se nol fosse, crederei opportuno di attribuirgliela, poichè la pratica ha dimostrato l'utilità dell'intervento della Camera di commercio. Ma, lo ripeto, non introduciamo coll'articolo 2 una massima per distruggerne poi l'effetto con un'eccezione.

L'onorevole relatore faceva, è vero, osservare che a Genova si sono fusi, e si sono fusi opportunamente, il corpo dei facchini del porto franco con quello dei facchini della dogana, poichè era un lamentevole abuso che per operazioni quasi identiche dovessero succedersi due categorie di facchini. È una condizione particolare del porto franco di Genova l'essere in relazione immediata colla dogana in guisa da formarne quasi un'appendice, e massimamente dopo i miglioramenti introdotti dalle nuove disposizioni attivate a Genova si può dire che il porto franco è un annesso della dogana; ma in tutte le altre dogane dello Stato vi sono facchini.

So bene che l'onorevole relatore potrebbe dirmi che la legge non intende occuparsi di questi facchini che sono pagati dall'amministrazione. Tuttavia si potrebbe trovare alcuno il quale, stando al rigore letterale della legge, dicesse che un facchino ha diritto di entrare nella dogana di Torino, e fare le operazioni che in essa si fanno dai facchini pagati dalle finanze.

Io ripeto dunque che parmi sarebbe meglio cancellare le parole: « e le Camere di commercio per quanto concerne il lavoro nei porti franchi e dogane. »

PRESIDENTE. Il deputato Ansaldo parla sullo stesso argomento?

ANSALDO. No, ma sopra un'altra quistione. Siccome

però ho inteso che l'onorevole Casaretto ha chiesta la parola per parlare dei facchini del porto franco, io gliela cedo per ora.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Casaretto.

CASARETTO. Io ho chiesta la parola solamente per dare una spiegazione.

La Commissione ha inteso lasciare le cose allo stato in cui si trovano presentemente. In antico la compagnia dei *caravana* era diretta dalla Camera di commercio; poscia il Governo credette bene di sottoporla al direttore della dogana: nuovamente poi si è riconosciuto che questo servizio non andava bene in tal modo, e con un decreto del 1843 il Governo ritolse quell'ingerenza al direttore della dogana, trasferendola ad una Commissione composta dell'intendente, di alcuni membri della Camera di commercio e del direttore stesso. Finalmente nel 1848 parve che neppure il servizio procedesse soddisfacentemente, e se ne affidò l'amministrazione intera alla Camera di commercio.

Ora dunque la Commissione nulla mutò. Se l'onorevole ministro intende sopprimere quelle parole, purchè lasci intatto l'articolo 8, credo che non ci sarà difficoltà ad accogliere la sua proposta.

PRESIDENTE. Lo ha già dichiarato.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Quantunque il parlare sull'articolo 8 mi paia un po' prematuro, tuttavia, poichè vi è connessione tra i due articoli, non dissento dal dire anche su quello la mia opinione.

Io credo benissimo sia opportuno che la Camera di commercio abbia la direzione di questo stabilimento; tuttavia non potrei concedere in tutta la pienezza l'autorità che l'articolo 8 intende conferire alla Camera di commercio, e poichè si dice in quell'articolo che la Camera di commercio *provvederà*, ecc., bisognerebbe che fossero pure sottoposti i suoi provvedimenti all'approvazione del Ministero.

RICCI, relatore. Pregherei il signor ministro ad osservare che a quell'articolo la Commissione non ha fatto alcuna variazione, e che è perfettamente conforme a quello del Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. L'articolo ministeriale dice: *Il Governo provvederà*, ecc. Si dirà forse che nel nostro ordinamento le Camere di commercio non possono fare regolamenti se non sono approvati dal Governo; ma, se si lasciasse piena balia alla Camera di commercio di amministrare come essa intende il porto franco, potrebbe per avventura non la Camera attuale, ma una Camera animata da idee non troppo ragionevoli, fare un regolamento contrario agli interessi delle finanze.

Dunque è giusto che questo regolamento debba essere sottoposto all'approvazione del Governo.

RICCI, relatore. Nessun regolamento può avere forza se non è sanzionato da un decreto reale; quindi è che rimane in piena facoltà del Governo di aggiungere e supplire a tutto quello che possa immaginarsi di meno

opportuno nella proposizione della Camera di commercio.

Quindi la Commissione acconsente che si tolgano dalla prima parte dell'articolo 2, che è in discussione, le parole: *e le Camere di commercio*, perchè a ciò è già provvisto coll'articolo 8.

PRESIDENTE. L'articolo sarà così concepito:

« I Consigli comunali per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno, nel caso di riconosciuta necessità, stabilire regolamenti contenenti unicamente disposizioni d'ordine, sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni d'età e moralità. »

Allora metterò ai voti questa prima parte dell'articolo 2.

(È approvata.)

« Tali regolamenti non potranno mai prescrivere limitazione nel numero degli esercenti, nè divieto ai privati, o commercianti, o capitani, di valersi dell'opera dei loro equipaggi, o di altre persone di loro confidenza nell'esercizio di qualsivoglia lavoro.

« Ravvisandosi necessaria anche una tariffa di mercedi, questa non potrà considerarsi che come un *maximum* delle pretese, liberi sempre restando tutti gli accordi di mercede fra chi richiede e chi presta il lavoro.

« Questi regolamenti dovranno essere approvati con decreto reale ed inseriti nella raccolta delle leggi. »

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 2.

(È approvata.)

Pongo a partito l'intero articolo.

(È approvato.)

La parola spetta al deputato Ansaldo per un'aggiunta.

ANSALDO. Io approvo questo articolo e questa legge che è basata sui sani principii della libertà civile e del pubblico interesse; ma, appunto perchè la vorrei tale in tutte le sue parti, sottoporro alla Camera alcune osservazioni, che spero verranno da essa accolte.

In sostanza, mentre è detto nell'articolo 2 che ognuno potrà esercitare la professione che vorrà dietro l'osservanza di regole a stabilirsi, l'articolo 3 dice che, a tutti coloro che esercitano una delle professioni indicate antecedentemente, sarà conservato il posto facendone la domanda a tempo; all'articolo 7 della Commissione si parla dei misuratori e dei pesatori, e se ne stabilisce il numero a giudizio del municipio di Genova.

Analizzando nei loro rapporti tra essi e nelle loro pratiche conseguenze questi tre articoli, pare a me di trovarvi qualche contraddizione.

Io trovo che è fatta facoltà, in forza di questa legge, agli attuali misuratori da grano e carbone di Genova di chiedere la conservazione del loro posto rivestiti di una qualità legale, per cui, in fatto, saranno sempre gli stessi misuratori del grano e del carbone.

In Genova vi furono già delle lagnanze per parte dei negozianti, dei particolari e dei capitani circa l'esercizio della misurazione.

Parlando dei grani, ne scapitò talvolta persino il credito della nostra piazza, e si dovette circondare di mag-

giori garanzie l'importante atto della misurazione; ed in oggi queste lagnanze sarebbero cessate per cura della maggiore sorveglianza alla misurazione delle parti contraenti.

Certo è che la misurazione di grano e carbone nel porto di Genova è cosa importante; è certo che coloro i quali adesso esercitano quella professione sapranno conservarla, poichè ne faranno in tempo e anche prima del tempo, la domanda; è certo che il loro numero è sufficiente al bisogno, e che il municipio, in forza dell'articolo 2, deve tutti conservarli.

PRESIDENTE. Parmi che queste sue osservazioni riguardino l'articolo 7; potrebbe quindi aspettare ad esporle quando venga in discussione quell'articolo.

ANSALDO. Quanto io dico riflette la facoltà che dà la legge di potere esercitare tale mestiere, bastando solo il farne la domanda. All'articolo 7 poi è detto che tutti i misuratori e pesatori saranno conservati, se ne faranno la domanda in tempo; il che vuol dire che tutti costoro saranno mantenuti al posto che occupano attualmente; e siccome si trovano già in numero tale da bastare al bisogno, avranno perciò una specie di monopolio continuato. Invece io proporrei un mezzo di potere conciliare che costoro siano impiegati sì, che siano cioè tuttavia misuratori e pesatori, ma che non siano i soli, che non sia in certa maniera fatta una pressione ai negozianti, ai capitani di doversi servire di questi soli individui, cosa che infatti succederebbe non eleggendone altri il municipio.

RICCI, relatore. Parmi che queste osservazioni debbano rimandarsi quando verrà in discussione l'articolo 7, tanto più che la Commissione può già assicurare l'onorevole Ansaldo non essere mai stata sua intenzione di fare un monopolio riguardo a questa professione, e che quindi resterà libero a chi che sia fare il pesatore ed il misuratore per proprio suo conto.

PRESIDENTE. È precisamente l'osservazione che io avevo già fatta. Siamo d'accordo.

« Art. 3. Gli aspiranti all'esercizio della professione di *piloto pratico* dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un decreto reale, il quale potrà anche rendere obbligatorio il pagamento d'un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei detti regolamenti potranno in essi venire comminate le pene stabilite dall'articolo 735 del Codice penale.

« Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà essere applicata ai contravventori la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da giorni dieci ad un anno.

« Coloro che esercitassero le dette professioni senza esservi stati ammessi a norma dei regolamenti saranno puniti con multa o col carcere, secondo la diversità e la gravità dei casi. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria o professione, sotto l'osservanza dei nuovi regolamenti, tutti coloro che attualmente fanno parte di alcuna delle associazioni abolite, purchè ne facciano la domanda entro il termine che verrà prescritto, facendo constare della loro buona condotta.

« I certificati di buona condotta, di cui in questo articolo saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Le disposizioni dell'articolo primo non sono applicabili:

« 1° Ai facchini detti *del bollo*, ai grassini del deposito dei salumi, nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inservienti dell'amministrazione delle dogane;

« 2° Alla compagnia dei soccorsi marittimi. »

Il Ministero aderisce alla soppressione dell'alinea fatta dalla Commissione?

LANZA, ministro delle finanze. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 6, come venne emendato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 7. All'ufficio di misuratore e pesatore pubblico nelle città e porti provvoderanno le civiche amministrazioni, con quel numero di agenti responsali e rivocabili che sarà riconosciuto necessario.

« Il peso e misura pubblici non sono che meramente facoltativi fra le parti contraenti. »

Il Ministero accetta quest'articolo introdotto dalla Commissione?

LANZA, ministro delle finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora lo metto ai voti...

RICCI, relatore. Vorrei prima dare alcune spiegazioni alle osservazioni fatte dall'onorevole Ansaldo.

Quando l'introduzione del grano era soggetta ad un dazio, vi era un grandissimo numero di questi pesatori e misuratori, reso necessario dalla vastità delle importazioni.

Come la Camera sa, il commercio del grano a Genova non è in tutti gli anni della stessa entità. Quando esisteva un dazio di introduzione, questo commercio, che saliva in alcuni anni ad un milione e più di ettolitri, richiedeva molti pesatori e misuratori; ora che quel dazio fu abolito, il numero assolutamente necessario di questi pesatori e misuratori si è ridotto a più tenui proporzioni, in quanto che la dogana non si cura più di conoscere in modo assolutamente legale quale sia l'importazione e l'esportazione dei cereali. Essa non fa che ricevere le denunce unicamente per la formazione della bilancia del commercio; ma, siccome non c'è più dazio, non c'è pericolo di false denunce, epperò non avvi a temere della buona fedè delle consegne.

Per altro è sembrato indispensabile che vi fosse, come in tutte le città del Piemonte, sul mercato delle legna e del grano, un ufficio pubblico di peso, retto da agenti nominati dall'autorità municipale, i quali perciò pre-

sentino tutte le garanzie di onoratezza e di regolare servizio. Ma siffatto peso o misura pubblica deve essere solamente facoltativa e non obbligatoria: è necessario che vi sia un peso pubblico garantito dall'autorità per chi vuole fare pesare, ma nessuno è obbligato a sottoporvi le derrate che compra o vende, ed a pagarne il relativo diritto.

Così resta libero ai privati misuratori e pesatori di esercitare, se vogliono, il loro mestiere per chiunque intenda valersi dell'opera loro; ma chi vorrà esercitarlo coll'autorità della pubblica fede, dovrà essere nominato dall'autorità municipale e presentare per conseguenza tutte le garanzie necessarie per potere avere questa fede pubblica.

Pertanto è data al municipio facoltà di stabilire agenti responsabili e revocabili, e si è tolta questa corporazione, della quale a quest'ora non si ha più bisogno, essendo cessate le circostanze che richiedevano il suo lavoro in vasta scala.

Ad ogni modo questo era un monopolio, perchè questa sola compagnia e nessun'altra poteva esercitare questo ufficio anche fra i privati, con grave danno del commercio, costretto a passare per le sue mani, mentre in altri tempi aveva dato luogo a lagnanze e persino al dubbio che il peso e la misura non fossero fatte in tutta buona fede.

Pare alla Commissione di avere provveduto alle esigenze e ai bisogni del commercio, accordando al municipio la facoltà, data in genere dalla legge comunale, di stabilire quel numero di pubblici pesatori e misuratori che ravviserà necessario.

PRESIDENTE. Il deputato Ansaldo è soddisfatto?

ANSALDO. Io domanderei all'onorevole relatore se, avendo in questo articolo stabilito che il municipio non nominerà se non quei soli che saranno necessari, ed essendo gli attuali al di là del necessario, ne nominerà degli altri, o se lascerà gli stessi nell'impiego.

Inoltre io gli domanderei se questi agenti del municipio responsabili e revocabili, li pagherà esso stesso; se resteranno suoi impiegati, oppure se eserciteranno il loro mestiere a spese dei particolari che serviranno colla loro opera.

RICCI, relatore. Io credo in primo luogo che il municipio nominerà quel numero che crederà necessario di questi agenti pel servizio pubblico. È indispensabile che nelle varie calate ci sieno delle misure e dei pesi pubblici per chi vuole avervi ricorso; come si pratica in tutti i mercati press'a poco delle città interne del Piemonte. Ma, mentre è necessario che esista questo peso pubblico, non si vuole renderlo obbligatorio, non si vuole imporre un dazio a chiunque compra o vende; è semplicemente facoltativo. Il municipio naturalmente vedrà qual numero ne sia necessario; ma certamente non ne nominerà più del bisogno, perchè allora bisognerebbe che si pagasse inutilmente, che si esigessero delle tariffe eccessive per fare fronte alle spese.

Quanto al pagamento, io credo che lo stabilirà nello stesso modo che fa attualmente, in quella stessa quota

che si paga attualmente; solamente, invece di essere coattivo, sarà volontario.

CASTAGNOLA. Risponderò all'ultima interpellanza che è stata fatta dall'onorevole Ansaldo.

Egli domandò chi è che paga questi pesatori e misuratori; essi saranno pagati da coloro i quali useranno di questi pesi e di queste misure. Vi sono a questo riguardo tariffe stabilite dai municipi, per cui coloro che vogliono servirsi di una misura pubblica devono pagare una data quota.

Osservo poi anche che già sin d'ora, secondo i regolamenti che furono fatti dall'autorità municipale, questi corpi di misuratori e di pesatori pubblici furono conformati alle disposizioni della legge comunale. Ritenga bene la Camera la disposizione dell'articolo 129 della legge 7 ottobre 1848; in quell'articolo si dice:

« 3° Potranno i comuni, nel caso di insufficienza nelle rendite loro, dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti del peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, purchè questi diritti non rivestano carattere coattivo. »

Ora la civica amministrazione di Genova, facendo dei regolamenti per questi misuratori, ha stabilito in capo di questi regolamenti che l'esercizio di misuratore non può avere carattere coattivo, che è meramente facoltativo alle parti di potersene servire; e conosco molti casi di negozianti di carbone i quali non hanno voluto ricorrere all'opera di questi pesatori pubblici; e che il commercio prova molto utile di servirsi della loro opera, e specialmente dei misuratori del grano. Per quanto non abbiano alcun carattere coattivo, accade tuttavia che i negozianti si valgano di questi misuratori.

Io credo quindi che si possa votare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione, tanto più che niente innova allo stato attuale dei provvedimenti che si trovano nella legge comunale.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 7 di cui la Camera ha già inteso lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 8. È mantenuta la compagnia dei facchini del porto franco di Genova, detti *caravana*. La Camera di commercio provvederà mediante regolamenti alla disciplina di questa compagnia, ed alla relativa tariffa.

« I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelli dei facchini del porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

« Vi saranno pure aggregati gli attuali piloti del grano in numero di 13.

« Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini della dogana e dei piloti del grano.

« I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

« Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge. »

LANZA, ministro delle finanze. In questo articolo la Commissione ha surrogato alla iniziativa del Governo per la formazione dei regolamenti disciplinari di questi *caravana* quella della Camera di commercio.

Il Ministero non fa difficoltà a questa innovazione, stantechè ha già per esperienza potuto conoscere appieno tutto l'impegno con cui la Camera di commercio procede a fine di tutelare gli interessi commerciali, l'ordine e la disciplina del porto franco. Però non sarebbe conveniente che il Governo si spogliasse assolutamente di questa specie di approvazione a questi regolamenti. Sarebbe bene che questi, prima che vengano emanati, dovessero essere soggetti all'approvazione del Governo mediante decreto reale.

Di questa mia istanza l'utilità e convenienza mi pare evidente. Se la Camera di commercio ha interesse alla disciplina, all'ordine, all'esattezza ed alla moderazione nei prezzi della tariffa nell'interesse del commercio, particolarmente della città di Genova o anche della provincia, non v'ha dubbio che il Governo v'ha poi anche il massimo interesse che le cose procedano con tutta regolarità. Essendo quindi reciproca sia per la Camera di commercio, come per il Governo, l'utilità e l'opportunità di intervenire in questi regolamenti, io proporrei il seguente emendamento; alle parole: *la Camera di commercio provvederà mediante regolamenti*, vorrei si aggiungesse: *approvati con decreto reale*.

RICCI, relatore. Non c'è alcuna difficoltà, poichè già la Commissione ha dichiarato, prima che si discutesse questo articolo, che intendeva che questi regolamenti dovranno essere approvati con decreto reale. Ma intorno a quest'articolo la Commissione deve esporre alla Camera il suo avviso e fare una proposta.

PRESIDENTE. È dunque inteso che si aggiungeranno le parole proposte dal signor ministro.

RICCI, relatore. Sì; ma, votata questa parte, io prenderò la parola.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la prima parte dell'articolo.

La rileggo:

• Art. 8. È mantenuta la compagnia dei facchini del porto franco di Genova, detti *caravana*. La Camera di commercio provvederà mediante regolamenti, da approvarsi con decreto reale, alla disciplina di questa compagnia ed alla relativa tariffa. »

(La Camera approva.)

RICCI, relatore. La seconda e la terza parte di questo articolo riguardano l'aggregazione dei facchini attuali della dogana, e di quelli chiamati piloti del grano alla compagnia dei *caravana*; su questo non avvi nessuna difficoltà, perchè ed il Ministero e la Camera di commercio sono d'accordo di aggregarli.

Semplicemente la Commissione deve comunicare alla Camera che, posteriormente alla presentazione del progetto della Commissione, è stato presentato un ricorso dai rappresentanti della compagnia dei *caravana*, i quali, non facendo difficoltà che siano aggregati alla compagnia i piloti del grano, non vorrebbero che avessero di-

ritto alla giubilazione sulla loro cassa per il tempo intero prima dell'aggregazione.

Siccome è sembrata questa domanda fondata sulla equità, la Commissione ha creduto che meriti di essere accolta, e quindi conviene fare una variante alla quarta parte di questo articolo, ed invece di dire: « alle persone così aggregate, si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato, » si fa la distinzione pei facchini delle dogane; gli altri saranno ammessi.

La variante sarebbe: « ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana dopo l'aggregazione alla compagnia dei *caravana*. »

CASTAGNOLO. Io crederei poco conveniente l'accogliere questa nuova modificazione proposta dalla Commissione, e ne svilupperò brevemente i motivi.

Due sono le corporazioni le quali si aggiungono alla attuale compagnia dei *caravana*; la prima si è quella dei facchini di dogana, la seconda è quella degli attuali piloti del grano.

La Commissione ha riconosciuto che vi erano delle ragioni di equità per ammettere tanto gli uni, quanto gli altri; vorrebbe poi fare una distinzione tra queste corporazioni aggiunte in danno degli attuali piloti del grano, cioè che non dovessero fruire della pensione che dal giorno in cui andrebbero a fare parte effettivamente della compagnia.

Io osservo che, se mai si è creduto conveniente di ammettere gli attuali facchini di dogana a godere della pensione non già dal giorno in cui entreranno a fare parte della compagnia dei *caravana*, ma dal giorno in cui furono nominati facchini di dogana, mi sembrerebbe conveniente che la stessa disposizione si adottasse eziandio per i piloti del grano, tanto più che la Commissione ha riconosciuto che gli attuali piloti da grano esercitavano una specie d'ufficio pubblico, il quale poteva anche dirsi superiore a quello dei facchini di dogana. È cosa di fatto che gli attuali facchini da grano erano appunto chiamati piloti perchè dirigevano a bordo il lavoro di insaccamento del grano, ed avevano sotto di sé una squadra di facchini. Quando vennero abolite quelle corporazioni, si mantenne sempre la corporazione dei piloti, perchè la si riteneva necessaria al commercio: essa aveva una specie di soprintendenza sugli altri facchini, e poteva eziandio destituirli. Ora si è creduto conveniente di abolirla, ed io non parlerò perchè sia mantenuta; ma dirò che, se mai si è ritenuto equo di riunirla ai *caravana* come i facchini di dogana, non crederei conveniente di fare questa distinzione; tanto più che, se si ammette pei facchini di dogana, che sono in numero di quaranta, il diritto di percepire una pensione, calcolando il tempo utile a conseguirla dal giorno della loro iscrizione a facchini di dogana, si potrà, senza danno delle finanze dei *caravana*, ammettervi gli attuali piloti, che non sono che trenta.

RICCI, relatore. La Commissione ha ravvisato fondate le osservazioni fatte dai *caravana* intorno al grave onere che si imporrebbe sulla loro cassa, frutto delle

loro ritenenze, dando questo diritto ai nuovi piloti da grano i quali facevano parte di un'altra corporazione: quanto essi attualmente posseggono qual fondo nella loro cassa, potranno distribuirselo, siccome provvede l'articolo ultimo, a tutto loro esclusivo beneficio, senza farne partecipi i *caravana*.

La Commissione ha poi ravvisato una grandissima differenza tra i facchini chiamati di dogana e quelli chiamati piloti da grano. I primi in sostanza non erano che una compagnia separata che faceva lo stesso servizio del porto franco nella piazza della dogana; oltre la piazza della dogana subentravano i *caravana*; se ne è formata una sola compagnia, perchè sembrava strano che la stessa località fosse divisa fra due compagnie; i facchini di dogana esistono da una ventina di anni, sono sempre stati distinti di diritto, ma in fatti hanno cooperato a tutti i lavori del porto franco, e quindi non sembra giusto escluderli dalla pensione; invece i piloti del grano non hanno mai prestato un servizio analogo, essi facevano parte di un'altra compagnia; e quindi, o non hanno contribuito, cedendo una parte del loro lavoro onde formarsi una cassa di sovvenzione, ed allora non è giusto che lucrino alle spalle degli altri, i quali abbandonavano una parte del loro guadagno; se poi hanno una cassa speciale, se ne divideranno il fondo fra loro, e questo servirà di fondo di pensione. La Commissione quindi persiste nella sua proposta, ravvisando giuste le osservazioni state presentate dai *caravana*.

PRESIDENTE. La nuova redazione proposta dalla Commissione in emendamento del quarto capoverso dell'articolo 8, è la seguente:

« Ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana. I secondi (piloti del grano) non avranno diritto a giubilazione che pel servizio prestato dopo la loro aggregazione alla compagnia dei *caravana*. »

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo 8, che rimane così concepita:

« I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelli dei facchini del porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

« Vi saranno pure aggregati gli attuali piloti del grano in numero di 13.

« Ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana.

« I secondi (piloti del grano) non avranno diritto a giubilazione che pel servizio prestato dopo la loro aggregazione alla compagnia dei *caravana*.

« I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

« Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge. »

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Sarà provveduto in ordine alle corporazioni abolite in senso degli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844.

« Le disposizioni da farsi per questo fine emaneranno con decreti reali.

« Questi decreti e quelli di cui agli articoli 1, 2 e 5 saranno pubblicati ed inseriti nella raccolta degli atti del Governo. »

LANZA, ministro delle finanze. È bene di riservarsi di verificare questi articoli citati.

PRESIDENTE. Lo metterò ai voti, salvo poi a rettificarlo per quanto concerne l'indicazione degli articoli.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

ANSALDO. Domando la parola.

Abbiamo votato l'articolo 1 che abolisce i privilegi: per conseguenza tutti potranno concorrere ad essere facchini in Genova. (*Si ride*) Ne abbiamo già due mila, e ne abbiamo 600 circa già iscritti, che attendono il favore dell'urna per essere estratti.

Questi hanno già depositato le loro carte regolari, quindi noi avremo un numero assai maggiore di facchini di quello che ora non ne esistano. Non basta: dalle nostre montagne circonvicine certamente discenderanno moltissimi braccianti per cercare lavoro in città; vengano pure, saranno i benvenuti; ma io vorrei sapere dall'onorevole relatore se crede che il municipio di Genova non sia per trovarsi molto imbarazzato, quando avrà una tale quantità di individui da sorvegliare e da contenere. Oltre a ciò è da osservare che i nostri facchini di Genova hanno famiglie da mantenere, fitti cari da pagare, e che una troppo grande concorrenza potrebbe ad essi essere fatale...

PRESIDENTE. Debbo osservare al deputato Ansaldo che egli discorre contro alla disposizione dell'articolo 1 già votato.

ANSALDO. Io domanderò dunque solo se la Commissione aderisce ad una clausola, colla quale, in un dato tempo determinato, per esempio in un mese, si facciano dichiarare i nuovi venuti se intendano proseguire il loro mestiere, se stabiliscano la loro dimora in Genova, o se vanno a cercare lavoro d'estate in Lombardia, se ritornano nella nostra città d'inverno.

Io dico questo per evitare il grave inconveniente che ne avverrebbe se nell'inverno, a cagion d'esempio, si trovassero troppi braccianti a lavorare quasi per nulla, e nella calda stagione no; per cui i nostri debbano in un dato tempo dell'anno trascinare una vita miserabile con poco o niun lavoro.

Risogna farli dichiarare in tempo se vogliono esercitare il mestiere, e dir loro che se lo lasciano, non potranno essere più riammessi a loro benepiacito nell'anno successivo.

RICCI, relatore. Io non ho avuto agio di consultare la Commissione, ma nel mio particolare ritengo che qualunque vincolo, massime nel numero, si oppone allo

spirito della legge, la quale tende appunto a svincolare e rendere libera codesta professione.

Io non disconosco che negli attuali membri della corporazione la legge venga a portare loro qualche inconveniente temporario; ma questo è inseparabile ed inevitabile in qualsiasi riforma d'istituzione, la quale, per quanto essa sia viziosa, non può a meno, nell'atto che si distrugge, di occasionare qualche disturbo. Ma queste difficoltà sono momentanee, e conviene infine affrontarle.

Come la Camera conosce, c'è una serie di monopoli nel porto di Genova che importa togliere: ora, per toglierli, non c'è che la libertà subordinata a qualche misura d'ordine, a qualche regolamento di sicurezza pubblica; quindi il municipio di Genova stabilirà, il Governo sanzionerà quelle misure le quali siano riconosciute indispensabili; ma il Governo avvertirà, avvertirà egualmente il municipio di Genova che bisogna procurare di fare il meno possibile di regolamenti, altrimenti si sostituirebbero ai vincoli della legge, che adesso abbiamo abolita, altri vincoli che sarebbero portati dai regolamenti e che avrebbero la stessa efficacia dinanzi ai risultati generali del commercio e ai principii della libera concorrenza.

Io non potrei quindi ammettere che si stabilisse l'obbligo d'un domicilio dichiarato e fisso per chiunque vuol fare il mestiere di facchino.

Se mai occorresse che venissero in numero troppo grande, non trovando lavoro sufficiente per tutti, presto se ne andranno, e quindi resterà equilibrato. Il principio della libera concorrenza è precisamente fondato sull'interesse reciproco delle parti, e perciò non sono a temersi quegli inconvenienti sistematici che paventava l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	112
Maggioranza	57
Voti favorevoli	110
Voti contrari	2

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: LEVA DI 500 MARINAI; RENDICONTO AMMINISTRATIVO DELLE FINANZE PEL 1855.

MARI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge di leva di 500 iscritti marittimi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 663.)

PRESIDENTE. Questa relazione è già stampata e potrà essere fra qualche istante distribuita alla Camera; quindi se non vi sono opposizioni, la metterò all'ordine del giorno di domani.

GIOVANOLA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per il resoconto amministrativo del Ministero di finanze per l'anno 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 117.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle 4 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Interpellanza del deputato Marco al guardasigilli.
Discussione dei progetti di legge;
- 2° Leva di 500 marinai;
- 3° Convenzione postale col ducato di Modena.